

"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito"

Integrazione all'Accordo del 26 ottobre 2020

Il giorno 29 dicembre 2020, in via telematica

Tra

FRUENDO S.r.l.

e

le Organizzazioni Sindacali: FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIIL, UNISIN

Premesso che:

- le Parti hanno sottoscritto il giorno 26 ottobre 2020 in via telematica l'Accordo per l'apertura del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, in linea con quanto comunicato, in data 5 ottobre 2020, con lettera di avvio di una procedura di riorganizzazione aziendale ai sensi degli art. 17 e 20 del CCNL di settore, in cui l'Azienda ha evidenziato un obiettivo di recupero di efficienza, sotto il profilo degli organici, pari a n. 25 risorse, da gestire con soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto sociale possibile;
- L'Accordo ha previsto, tra l'altro, che i dipendenti dell'Azienda appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti con una retribuzione non superiore a quella prevista per un QD4 con anzianità e carriera contrattuali massime, che avrebbero maturato il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° gennaio 2021 ed entro il 1° marzo 2025 avrebbero potuto cessare dal servizio a partire dal 1° gennaio 2021 per accedere al "Fondo di Solidarietà di Settore". Qualora le domande di adesione al fondo fossero state inferiori alle 25, l'Accordo ha previsto la possibilità di presentazione di ulteriori domande per coloro che avrebbero maturato il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° marzo 2025 ed entro il 1° gennaio 2026;
- L'Accordo ha altresì previsto le modalità di presentazione delle domande ed il relativo periodo utile per la presentazione delle stesse;
- Le Domande di adesione al Fondo sono state n. 34 di cui 26 di coloro che matureranno il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° gennaio 2021 ed entro il 1° marzo 2025. Tra questi 1



- risorsa non ha poi confermato la domanda ed ha rinunciato all'accesso al Fondo ed un'altra risorsa, pur confermando la domanda, ha successivamente comunicato di rinunciare all'accesso al Fondo
- Come evidenziato nel momento di verifica prevista dal citato Accordo e svoltosi in data 1° dicembre 2020, sono state altresì raccolte ulteriori n. 8 domande di cui n. 4 da parte di coloro che matureranno il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° marzo 2025 ed entro il 1° gennaio 2026; le ulteriori 4 domande sono state effettuate da risorse il cui diritto ai trattamenti pensionistici AGO si colloca oltre il 1° Gennaio 2026;
  - Nell'ambito di tale incontro le OOSS hanno richiesto la possibilità di accoglimento anche di ulteriori domande, in aggiunta alle 25 previste dall'Accordo del 26 ottobre 2020;
  - L'Azienda, anche alla luce dei progetti di efficientamento evidenziati nella comunicazione del 5 ottobre 2020 sopra citata, ha evidenziato la possibilità di un maggior recupero di efficienza rispetto alle 25 unità dichiarate;

**Le Parti convengono quanto di seguito**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Il presente Accordo è da intendersi come integrazione dell'Accordo firmato il 26 ottobre 2020.
3. In particolare, le Parti definiscono quanto segue:
  - A. Il recupero di efficienza previsto dall'Accordo del 26 ottobre 2020 è incrementato di ulteriori 3 Unità. Il totale complessivo delle eccedenze per il quale è richiesto il ricorso al Fondo diviene pertanto pari a 28 unità;
  - B. I dipendenti dell'Azienda appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti con una retribuzione non superiore a quella prevista per un QD4 con anzianità e carriera contrattuali massime, che maturino il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° marzo 2025 ed entro il 1° gennaio 2026 potranno cessare dal servizio a partire dal 1° aprile 2020 per accedere al "Fondo di Solidarietà di Settore";

L'accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione di pensione di vecchiaia è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità. Nel caso invece di accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione della pensione anticipata, lo stesso è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità qualora l'erogazione dello stesso venga interrotta entro la data stabilita per la cessazione dal servizio e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell'INPS.

I dipendenti di cui al punto B dovranno manifestare la loro volontà di adesione al Fondo di Solidarietà a partire dal 7 gennaio 2021 e non oltre il 21 gennaio 2021, con le stesse modalità definite dall'Accordo del 26 ottobre 2020.

Limitatamente ad un numero marginale di lavoratori, al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche ed anche per consentire lo smaltimento dei periodi di ferie, ex-

festività e banca delle ore maturate, l'Azienda si riserva di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al 1° luglio 2021.


Le prestazioni straordinarie del Fondo sono finanziate nel rispetto del vigente quadro normativo (disposizioni legislative e Regolamento del Fondo di Solidarietà) e prevedono la corresponsione dell'assegno straordinario oltre alla contribuzione correlata.

4. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Accordo si rinvia all'Accordo del 26 ottobre 2020.


**FREUNDO S.r.l.**

**Le Organizzazioni Sindacali**


FABI




FIRST-CISL



FISAC-CGIL



UILCA-UIL



UNISIN

